

Argomento: Ambiente

Link originale: <https://pdf.extrapola.com/angqV/4750988.main.png>

Norme & Tributi

30 aprile

La stretta Ue sull'ambiente: nuovi reati e pene fino a 10 anni

La direttiva. Approvata in via definitiva dal Parlamento dovrà essere recepita entro due anni. Dal commercio illegale di legname alla distruzione di ecosistema, responsabilità estesa alle aziende

14 FEBBRAIO 2024

IN EDICOLA DAL
14 FEBBRAIO
10,90€

OPPURE ONLINE:
offerte.24ore.com/riformadelloSport24

RIFORMA DELLO SPORT
Aspetti civiltari, fiscali e di bilancio
Rapporto di lavoro, previdenziale e assicurativo

30 DILE

30 aprile

MONDO AMBIENTALE
Sulla Gazzetta ufficiale il 27 del 27 gennaio 2024, contenente il risultato della votazione ambientale.

IL CALENDARIO
Il nuovo modello dovrà essere utilizzato per la dichiarazione ambientale da presentarsi entro il 30 aprile di ogni anno.

Ripristino degli habitat, percorso in tre tappe da completare nel 2050

Il regolamento «Natura 2000»

Gli obiettivi di ripristino degli habitat europei (Direttiva Habitat) e come vengono definiti (in base al tipo di habitat). Tra questi, fino al 2030, hanno priorità quelli della rete Natura 2000.

La prima parte era al Consiglio europeo e poi alla Gazzetta ufficiale. Prima del 2030, gli habitat europei (in base al tipo di habitat) e come vengono definiti (in base al tipo di habitat). Tra questi, fino al 2030, hanno priorità quelli della rete Natura 2000.

La prima parte era al Consiglio europeo e poi alla Gazzetta ufficiale. Prima del 2030, gli habitat europei (in base al tipo di habitat) e come vengono definiti (in base al tipo di habitat). Tra questi, fino al 2030, hanno priorità quelli della rete Natura 2000.

Obbligo di piantare tre milioni di alberi e di mantenere 20 miliardi di alberi di foresta a sequestro di carbonio

La direttiva "habitat" sarà recepita in Italia con il Dlg 10/2024. È opportuno sottolineare che l'articolo 10, comma 1, del Dlg 10/2024 (il cosiddetto Codice ambientale) introduce il divieto di costruire nuovi edifici in aree protette, diretto o indiretto, di una riserva naturale o dell'unità amministrativa da quest'ultima.

La distruzione o il deterioramento di un habitat all'interno di un sito protetto - ma peraltro è previsto dall'articolo 133 bis del Codice penale - è tra l'altro il presupposto della responsabilità amministrativa degli enti in dipendenza da reato, come disciplinata dal Dlg 10/2024 (ovvero la responsabilità da reato e da reato).



L'Ue per l'ambiente. Si inasprisce la disciplina penale e si punta al ripristino degli habitat naturali. Nello foto uno degli stagni di Cagliari

TUTELA ALLARGATA

La nuova Direttiva
La Direttiva, approvata definitivamente il 27 febbraio dal Parlamento Ue, aumenta l'ipotesi di reato ambientale e abroga, sostituendola, la direttiva 2008/98/Ce.

I nuovi reati
Tra le nuove ipotesi delittuose figurano il commercio illegale di legname, l'esaurimento delle risorse idriche, le gravi violazioni della legislazione europea in tema di sostanze chimiche e l'inquinamento prodotto dalle navi.

Distruzione di ecosistema
Le condotte che producono la distruzione di un ecosistema come, ad esempio, gli incendi boschivi su vasta scala o l'inquinamento diffuso di aria, acqua e suolo sono intese come "reati qualificati" e sono puniti con la reclusione fino a otto anni che, in caso di morte di una persona, arrivano a dieci.

Anche le imprese rischiano: l'importo delle sanzioni pecuniarie previsto è commisurato alla natura del reato e oscilla tra il 3 e il 5 per cento del fatturato annuo mondiale.

La stretta Ue sull'**ambiente**: nuovi reati e pene fino a 10 anni

La direttiva. Approvata in via definitiva dal Parlamento dovrà essere recepita entro due anni Dal commercio illegale di legname alla distruzione di ecosistema, responsabilità estesa alle aziende

PAOLA FICCO

Arriva dalla direttiva sulla tutela penale dell'**ambiente** il potente giro di vite voluto dall'Europa contro la criminalità ambientale, la quarta attività criminale al mondo e una delle principali fonti di reddito per la criminalità organizzata insieme al traffico di droga e armi e alla tratta di esseri umani.

La nuova direttiva aumenta la gamma delle ipotesi di reato poste a presidio delle matrici ambientali e abroga, sostituendola, la direttiva 2008/98/Ce.

Approvata definitivamente il 27 febbraio dal Parlamento Ue, si avvia alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale europea e gli Stati membri devono recepirla entro i prossimi due anni e potranno decidere se perseguire i reati commessi al di fuori del loro territorio.

Con il preciso intento di rafforzare la protezione ambientale in Europa attraverso il diritto penale, la nuova direttiva aggiunge altri reati che vanno a integrare l'elenco di quelli già introdotti e previsti dalla precedente direttiva 2008/99.

Tale direttiva è stata recepita in Italia con il Dlgs 7 luglio 2011, n. 121 il quale ha aggiunto i reati ambientali ai reati presupposto previsti dal Dlgs 231/2001.

La direttiva del 1999 è stata infatti valutata dall'Europa come portatrice di una disciplina lacunosa e insufficiente oltretutto operativamente inefficace nella catena di contrasto alla criminalità a causa anche delle poche risorse disponibili e della insufficiente

formazione e della carente condivisione delle informazioni.

Tra le nuove ipotesi delittuose figurano il commercio illegale di legname, l'esaurimento delle risorse idriche, le gravi violazioni della legislazione europea in tema di sostanze chimiche e l'inquinamento prodotto dalle navi. Le pene a carico delle persone fisiche e dei legali rappresentanti delle imprese consistono nella reclusione declinata in ragione di durata, gravità e reversibilità del danno.

Le condotte che producono la distruzione di un ecosistema come, per esempio, gli incendi boschivi su vasta scala o l'inquinamento diffuso di aria, acqua e suolo (paragonati agli ecocidi) sono intese come reati qualificati e sono puniti con la reclusione prevista fino a otto anni che, in caso di morte di una persona, arrivano a dieci.

Per gli altri reati la pena si ferma a cinque anni di reclusione.

In ogni caso, si aggiungono il ripristino dell'**ambiente** danneggiato e il risarcimento del danno causato e possibili sanzioni pecuniarie.

Anche le imprese rischiano non poco.

Infatti l'importo delle sanzioni pecuniarie per esse previsto è commisurato alla natura del reato e oscillano tra il 3 e il 5% del fatturato annuo mondiale oppure tra 24 e 40 milioni di euro.

Gli obiettivi della direttiva sono molti e ambiziosi al pari degli strumenti previsti per realizzarli.

Merita menzione quello di migliorare l'efficacia delle indagini e dell'azione penale.

A tal fine, tra gli strumenti, è previsto il perfezionamento della definizione dei reati ambientali esistenti come la gestione abusiva dei rifiuti o i reati contro le specie selvatiche e gli habitat.

Tra i reati di nuova creazione, oltre a quelli già indicati, figurano anche l'elusione dell'obbligo di VIA (valutazione impatto ambientale) e la produzione, immissione in commercio, importazione, esportazione, uso, emissione o rilascio illegali di gas fluorurati a effetto serra.

La direttiva impone anche di chiarire oppure di eliminare le locuzioni prive di dimensione esatta come «danno rilevante» e «quantità trascurabile» che nella legislazione italiana

spesso abbondano.

Anche i comportamenti rischiosi possono diventare reato, così saranno perseguiti e sanzionati i casi in cui non è sempre facile stabilire il danno effettivo e anche quando il danno non si è prodotto.

Chi fornisce prove o segnalazioni per un'indagine sui reati ambientali, sarà ulteriormente protetto in base alla disciplina sul whistleblowing (direttiva 2019/1937/Ue).

Per rafforzare la catena di contrasto alla criminalità ambientale, gli Stati membri organizzano formazione specializzata per forze dell'ordine, giudici e pubblici ministeri.

Invece, per le indagini transfrontaliere devono introdurre strumenti investigativi efficaci e armonizzati e cooperare tra loro attraverso Europol, Eurojust e Olaf.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.